

# COMUNE DI ORTEZZANO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

---

**DELIBERAZIONE NUMERO 40 DEL 15-06-21**

---

**OGGETTO: ESAME RICHIESTA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PREMIO BRAVO 2021"**

---

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di giugno alle ore 11:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

---

<b>SCENDONI GIUSY</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>MARCANTONI GIANNI</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>CALISTI JURI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

---

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante Segretario DOTT. ENRICO EQUIZI  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SCENDONI GIUSY nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

VISTA la richiesta della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Ortezzano, in atti al n.3344 di protocollo del 01.06.2021, intesa ad ottenere un contributo per l'organizzazione della manifestazione "Premio Bravo 2021" con la quale sono stati elargiti dei riconoscimenti ai ragazzi che si sono particolarmente distinti in campo scolastico, la cui premiazione avverrà nel corso di una serata dedicata ad uno spettacolo teatrale dialettale;

VALUTATA favorevolmente detta iniziativa, già svolta negli anni passati, in quanto intesa alla valorizzazione e rivitalizzazione del tessuto sociale, economico civile e culturale del territorio comunale;

VISTO l'art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di criteri e modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di natura finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a favore di associazioni, gruppi, società, comitati, enti e privati costituente approvato con deliberazione di c.c. n. 4 del 15 marzo 1993;

**VISTI** i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: *"non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"* e (comma 9) *"non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

DATO ATTO CHE:

\_ in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti:

1) Sezione di controllo Emilia Romagna (Deliberazione n. 18/2011) che afferma:

*"Con riguardo al contenuto del comma 9 dell' art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn.1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l' ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocini che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di "sponsorizzazione" contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor,( omissis);*

2) Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 1075/2010/PAR):

*"La sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee) dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell' iniziativa, assume l' obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell' altra parte (sponsor). La giurisprudenza civile distingue nettamente l' accordo di patrocinio dai contratti sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l' attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicchè quand' anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l' attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua*

*figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, (omissis)....In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all' associazionismo locale l' elemento che connota, nell' ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt' ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un' attività propria del Comune in forma sussidiaria. L' attività, dunque, deve, rientrare nelle competenze dell' ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell' immagine dell' Amministrazione.*

3) il concetto è ripreso in termini analoghi anche da altre sezioni di controllo quali Sezione di controllo per l'Emilia – Romagna (Deliberazione n. 23/2011/PAR):

*“...Nel merito, occorre premettere che il contratto di sponsorship può essere definito come un contratto atipico (art. 1322 c.c.) a forma libera (art. 1350 c.c.) di natura patrimoniale (art. 1174c.c.), a prestazioni corrispettive (sinallagmatico) (Corte di Cassazione, sez. II civile, sent. 21 maggio 1998, n. 5086), in forza del quale lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri (sponsor) l' uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizio ovvero in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente). Rispetto alla sponsorizzazione, l' accordo di patrocinio, si distingue per il fatto che il soggetto che consente che l' attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale; perciò, anche se si impegna a finanziare l' attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore (Cass., sez. III, 21.05.1998, 5086/1998). In altri termini nella sponsorizzazione (attiva) il Comune paga dei soldi a un soggetto (atleta, squadra sportiva etc) perché questi promuova l' immagine dell' Ente (es a scopi turistici, promozionali). Il contratto di sponsorizzazione è, cioè, caratterizzato di un nesso sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, mentre nel patrocinio manca proprio tale rapporto sinallagmatico: l' ente eroga un contributo (in danaro o in natura, mettendo ad esempio, gratuitamente a disposizione immobili) per la realizzazione di eventi di interesse per la comunità locale e/o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune, anche sulla base del principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost. In questa ultima accezione il Collegio ritiene che non rientri nel divieto di cui all' art. 6 comma 9, L. 122/2010 il patrocinio, condividendo l' orientamento interpretativo già espresso dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia con la delibera 1075/2010, omissis..”*

4) Sezione di controllo per la Regione Sardegna (Deliberazione n. 75/2011/PAR):

*“..la norma è stata oggetto di interpretazione da parte di diverse Sezioni Regionali della Corte dei conti (tra le tante Sezione Lombardia n. 1075/PAR/2010 e n. 137/2011/PAR; Sezione Liguria n. 6/2011, Sezione Toscana n. 67/2011/PAR, Sezione Piemonte n. 46/2011/SRCPIE/PAR). Nel concetto di sponsorizzazione, che rileva per la finanza pubblica, rientrano tutte le forme di contribuzione a terzi da parte degli enti locali finalizzate ad agevolare la realizzazione di interventi di interesse per la comunità locale di riferimento. In quest' ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente, che quest' ultimo svolge normalmente attraverso l' opera di terzi. Il divieto di cui al comma 9 dell' art. 6 deve, pertanto, ritenersi operante per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l' immagine. Possono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell' ente interessato e svolte nell' interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione, omissis”;*  
*Muovendo da quest' ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n.78 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica.*

*Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l' entrata in vigore del citato*

decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”

*In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).*

*In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.”*

5) il concetto è ripreso in termini analoghi anche da altre sezioni di controllo quali Liguria, con delibere n. 7/2011 e n. 11/2011:

*“(omissis) sono tutt' ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività” (v. anche Sezione Toscana delib. N. 7/2011, Lombardia n. 160/2011);*

6) in termini ancora più chiari si è espressa la Sezione di controllo della regione Piemonte (Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR):

*“.....ai fini dell'individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di cui al comma 9*

*dell'articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, questa Sezione ritiene che debba prevalentemente tenersi conto della natura finanziaria della norma e delle finalità della stessa, da cogliersi avendo riguardo al complesso delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, nonché delle prerogative degli Enti locali, garantite nel vigente assetto istituzionale, che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata (al riguardo si veda anche quanto precisato in seguito, in merito alle previsioni di cui al comma 8 dello stesso articolo). Aderendo, pertanto, ad un orientamento consolidatosi presso diverse Sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010;*

*Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011).*

*Il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività.*

*Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;*

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa derivante dalla concessione dei contributi in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori della tradizione e cultura locali nonché alla promozione del turismo, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze;

DATO ATTO che la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Ortezzano, da anni organizza il Premio "Bravo" destinato ai ragazzi che si sono particolarmente distinti in capo scolastico;

RITENUTA la proposta della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Ortezzano, con sede in Ortezzano, suscettibile di approvazione e meritevole di sostegno finanziario da parte di questo Ente, in quanto le iniziative programmate sono svolte a favore della rivitalizzazione del tessuto sociale, economico civile e culturale del territorio comunale;

CONSIDERATO dover patrocinare e sostenere le iniziative promosse dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Ortezzano, con sede in Ortezzano, attraverso la concessione di un contributo complessivo massimo di €. 200,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs . 33/2013 il regolamento per la concessione di contributi e sussidi approvato con deliberazione consiliare n. 4/1993 , è pubblicato sul sito web del Comune, attualmente nella sezione comune/regolamenti;

Di formulare espresso atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa ai fini dell'adozione di ogni atto necessario all'erogazione del contributo economico, nell'importo dell'effettiva spesa sostenuta dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Ortezzano, con sede in Ortezzano che dovrà essere rendicontata dall'Associazione con la relativa documentazione fiscale;

EVIDENZIATO che l'adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 11, comma 3 - lett. b), dello Statuto Comunale;

DATO atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo procedurali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTA** deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 18 marzo 2021, con la quale è stato aggiornato e approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2021 – 2023.

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 18-03-2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

**VISTO** Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC. n. 2 del 23-05-2017;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento sindacale n. 3, in data 18-05-2019, con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali ( art. 107 commi 1, e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al personale dipendente dal comune di Ortezzano;

Dato atto che, il responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ex artt. 151 e 153, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;

Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile del servizio di contabilità ;

Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.01.2011;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge e verificati per alzata di mano

## **DELIBERA**

**di richiamare** ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 e successive modificazioni;

**di approvare** l'atto di indirizzo finalizzato alla concessione di un contributo di complessivi €. 200,00 in favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Ortezzano, con sede in Ortezzano, quale sostegno finanziario e patrocinio del Comune di Ortezzano, all'attività svolta a favore della rivitalizzazione del tessuto sociale, economico civile e culturale del territorio comunale e per l'organizzazione del Premio " Bravo 2021" destinato ai ragazzi che si sono particolarmente distinti in capo scolastico;

**di demandare** gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo al responsabile dei Servizi Demografici, con assegnazione al medesimo delle risorse, quantificate in complessivi €. 200,00 previste al capitolo 1048/0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZ. CULTURALI, conto competenza 2021, del Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario;

**di formulare** espresso atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa ai fini dell'adozione di ogni atto necessario all'erogazione del contributo economico, nell'importo dell'effettiva spesa sostenuta dall'Associazione Pro loco con sede in Ortezzano, che dovrà essere rendicontata dall'Associazione con la relativa documentazione fiscale;

**Inoltre,**

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, al fine di procedere tempestivamente all'esecuzione dei provvedimenti conseguenti,

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge e verificati per alzata di mano

**DELIBERA**

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

**Oggetto: ESAME RICHIESTA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO  
PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PREMIO BRAVO  
2021"**

---

---

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di G.C. N. 40 in Data 15-06-21 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

---

---

**PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA**

Data: Il Responsabile del servizio

**SCENDONI GIUSY**

**PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

Data: Il Responsabile del servizio

**Giampaoli Andrea**

---

---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
F.to SCENDONI GIUSY

**IL SEGRETARIO**  
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) a partire dal 26-08-21  
Ortezzano, li 26-08-21

**IL SEGRETARIO**  
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

---

---

#### **ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione, é divenuta esecutiva il 15-06-21**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ex art.134, comma 3, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267);

Ortezzano, li 26-08-21

**IL SEGRETARIO**  
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

---

---

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA CONSEGUENTE AL PRESENTE ATTO:**

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa conseguente al deliberato di G.C. N. 40 in data 15-06-21 .

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Giampaoli Andrea

---

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Ortezzano, li 26-08-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. ENRICO EQUIZI